



COMUNE DI PIOZZANO
Provincia di Piacenza

COPIA N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

=====

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (Tari).

L'anno **duemilaventuno** addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Comunale con la partecipazione dei Signori

Lorenzo Burgazzoli	Sindaco	Presente
Antonella Lascani	Vice Sindaco	Presente
Robertino Barocelli	Consigliere	Presente
Carlo Brigati	Consigliere	Presente
Irene Scotti	Consigliere	Presente
Savino Braghieri	Consigliere	Presente
Angela Luisa Braga	Consigliere	Presente
Ferdinando Dossena	Consigliere	Presente
Antonella Bollati	Consigliere	Presente
Rossella Segalini	Consigliere	Presente
Giorgio Barbieri	Consigliere	Presente

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni.

Burgazzoli Lorenzo, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito alla proposta sopra indicata.

Illustra il consigliere Barocelli :

“Il piano finanziario rifiuti e le relative tariffe che la sua formulazione vanno a determinare anche quest’anno non subiscono delle variazioni sostanziali in termini di costo per le singole utenze ..la differenza economica tra il pef 2019 (adottato in deroga a seguito della situazione pandemica per l’anno 2020) differisce dal 2021 per una somma di poco superiore a 900 euro che rapportate al costo totale di euro 106.000 (comprensiva degli sconti) consente di mantenere l’invarianza del costo finanziario.

In particolare il piano rispecchia quella che e’ la nuova struttura del servizio rifiuti e la sua regolamentazione sulla base delle disposizioni di arera (autorita’ di regolazione energia reti e ambiente) tradotte nel piano finanziario 2021 approvato dai sindaci di ciascun comune riuniti all’interno di atersir (agenzia territoriale Emilia-Romagna dei rifiuti e dei servizi idrici) competente per la provincia di Piacenza.

La nuova regolamentazione dei rifiuti ha reso necessaria la predisposizione di nuovi regolamenti comunali che implementassero proprio tali nuove definizioni . il regolamento comunale mantiene la sua ossatura originaria (sconti, scadenze , presupposti del tributo, superfici assoggettabili a tributo ecc...) con l’implementazione di nuove forme di rifiuto prima non previste.

Una delle maggiori novità riguarda le utenze non domestiche le quali possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

*Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*

Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

La comunicazione di uscita dovrà essere effettuata entro il 31.05 di ogni anno con effetto dal 01.01

Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

- *agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “alberghi con ristorante”;*
- *agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “alberghi senza ristorante”;*
- *agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “ristoranti”;*

Anche per l'anno 2021 in applicazione del dl sostegni con la deliberazione delle tariffe oggetto del consiglio comunale viene prevista la riduzione del 100% della parte fissa della tariffa e del 20% della parte variabile per le utenze non domestiche inquadrare nelle sole categorie che hanno subito chiusure nel periodo covid e quindi : agriturismi, bar ristoranti alloggi “

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*
- l'art. 1, comma 659, della L. 27/12/2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a*

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del precedente Regolamento comunale per la disciplina della Tari approvato da ultimo con atto C.C. n. 44 del 28.12.2018 in base a quanto statuito dal *D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.*

Nello specifico, oltre a rivedere le definizioni di Rifiuti, occorre coordinare la disposizione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 in merito alla disciplina dell'uscita dal servizio pubblico;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (omissis.....), e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.(omissis.....). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Dato atto che con atto di Consiglio Comunale n. 04 del 22.01.2021 il Comune di Piozzano ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto (solo per il 2021) che il Decreto Sostegni ha fissato il termine del 30 giugno 2020 per l'eventuale aggiornamento del Regolamento TARI e l'approvazione delle rispettive **tariffe**;

Sottolineato che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti: - sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; - il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett.b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 co.2 bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di recepire la nuova normativa in materia;

Consiglieri assegnati n 11

Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti n.11 votanti n. 11 , astenuti n. 0 , contrari n. 0 ,

Con voti favorevoli n. 11 , tutti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 1. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro *entro il 30 giugno 2021*, come da disposizioni per l'anno in corso;
 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, co. 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360;
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato, al fine di una puntuale informativa ed efficacia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del provvedere nei termini fissati dalla normativa n materia al fine di dar corso agli atti conseguenti, con separata votazione,

DELIBERA

l'immediata esecutività (ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs.267/2000).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole

Piozzano, addì 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Simone Dagrada

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Sig. Lorenzo Burgazzoli

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni De Feo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio fino al 14-07-2021 registrata al N. 144.

Piozzano, 29-06-2021

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Simone Dagrada

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 3°, D.Lgs 18/08/2000, n. 267

} il giorno 28-06-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Piozzano, addì 29-06-2021

IL Segretario Comunale
Dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.